

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

oooooooooooooooooooooooooooooooooooo

- 7 GIU. 2002

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL \_\_\_\_\_

-----

ADDI - 7 GIU. 2002 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLUMBO, 212 - ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:


STORACE	Francesco	Presidente	GARGANO	Giulio	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	IANNARIELI	Antonello	"
ARACRI	Francesco	Assessore	ROBILOTTA	Donato	"
AUGELLO	Andrea	"	SAPONARO	Francesco	"
CIAFAMELLETTI	Luigi	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
DIONISI	Annando	"	VERZASCHI	Marco	"
FORMISANO	Anna Teresa	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Adolfo Papi  
.....OMISSIS

ASSENTI: ARACRI-DIONISI-ROBILOTTA-VERZASCHI-

DELIBERAZIONE N° 1704-

OGGETTO: \_\_\_\_\_ L. 28 novembre 2000. n. 328 art. 28. Disposizioni per il potenziamento dei servizi a favore delle persone che versano in stato di povertà estrema e senza fissa dimora criteri per la valutazione dei progetti



704 - 7 GIU. 2002

lv

Su proposta dell'Assessore alle Politiche per la Famiglia e Servizi sociali

- VISTA la L.R. n. 38 del 9 settembre 1996 recante "Riordino, programmazione e gestione degli interventi e dei servizi socio - assistenziali nel Lazio";
- VISTA la Legge n. 328 del 28 novembre 2000 recante "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
- VISTA la L.R. n. 8 del 16 aprile 2002 recante "Legge finanziaria regionale per l'esercizio finanziario 2002";
- VISTA la L.R. n. 9 del 16 aprile 2002 recante "Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2002"

CONSIDERATO che la legge 28 novembre 2000, n. 328, allo scopo di garantire il potenziamento degli interventi volti ad assicurare i servizi destinati alle persone che versano in situazioni di povertà estrema e alle persone senza fissa dimora, prevede all'art. 28 l'incremento del Fondo Nazionale per le politiche sociali di una somma pari a € 10.329.137,98 per ciascuno degli anni 2001 e 2002;

CONSIDERATO in particolare che per l'anno 2002, la quota assegnata alla Regione Lazio con Decreto del Ministero per la Solidarietà Sociale dell'8 febbraio 2002 ammonta per tali interventi a € 814.572,00


VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 535 del 17 settembre 2001 che ha istituito il capitolo di spesa II41103 ex 42169 denominato "Utilizzazione dell'assegnazione dello Stato ai sensi della legge 328/2002 art. 28, comma 1, in materia di persone senza fissa dimora";

VISTI gli indirizzi espressi dal DPCM del 15 dicembre 2000 "Riparto tra le regioni dei finanziamenti destinati al potenziamento dei servizi a favore delle persone che versano in stato di povertà estrema e senza fissa dimora", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 69 del 23 marzo 2001, che riguardano i termini della presentazione dei progetti, i requisiti per l'accesso ai finanziamenti, i criteri generali di valutazione e dei progetti medesimi, le modalità di monitoraggio degli stessi, nonché le priorità da assicurare ai Comuni delle grandi aree urbane;

VISTA la DGR n. 1739 del 23 novembre 2001 con la quale, nel recepire le disposizioni di cui sopra, sono stati formulati i criteri in base ai quali valutare per il 2001 i progetti presentati da Enti ed Organismi in favore dei senza fissa dimora;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 114 del 22/5/2002, con la quale sulla base dei suddetti criteri sono stati assegnati agli Enti ed Organismi i cui progetti sono stati ritenuti meritevoli di approvazione, i relativi contributi,

CONSIDERATO che, anche per l'anno in corso occorre formulare i criteri in base ai quali verranno valutati i progetti relativi alla problematica in questione;



204 - 7 GIUG. 2002

RITENUTO di poter riconfermare i criteri per la valutazione dei progetti adottati con la citata DGR 1739/2001 in quanto si sono dimostrati idonei al raggiungimento delle prefissate finalità;

RITENUTO altresì di dover richiamare principi di continuità dei programmi intrapresi, dando priorità ai progetti ammessi al precedente contributo;

All'unanimità

DELIBERA

1. di prendere atto degli indirizzi e delle disposizioni di cui al DPCM del 15 dicembre 2000 "Riparto tra le regioni dei finanziamenti destinati al potenziamento dei servizi in favore delle persone che versano in stato di povertà estrema e senza fissa dimora";

di approvare i seguenti criteri per la valutazione dei progetti relativi al punto 1:

a. **Attività finanziabili:** i progetti, concernenti il potenziamento dei servizi a favore delle persone che versano in stato di povertà estrema e senza fissa dimora, dovranno prevedere la realizzazione, l'ampliamento o l'innovazione di centri e di servizi di pronta accoglienza, servizi per l'accompagnamento ed il reinserimento sociale, le attività oggetto di tale finanziamento dovranno essere connotate da un alto profilo progettuale e non essere intese come prosecuzione o diversa modulazione di attività o servizi di carattere ordinario;

b. **Requisiti:** potranno essere ammessi al finanziamento sulla base della graduatoria di cui al successivo punto g. i progetti che presentino i requisiti indicati all'art. 2 comma 1 del DPCM del 15/12/2000; in relazione all'individuazione dell'area territoriale di cui alla lett. a del citato art. 2; sarà data priorità al comune di Roma, ai Municipi quali sue articolazioni, alla provincia di Roma; sarà, inoltre, data priorità ai progetti già ammessi a contributo nel corso del 2001, la cui attività abbia avuto inizio;

c. **Obiettivi:** i progetti dovranno indicare le attività ed i servizi proposti, i loro obiettivi nonché le relative spese previste per la realizzazione;

d. **Risorse:** qualora la spesa prevista dal progetto sia superiore all'importo di cui al successivo punto e., i soggetti proponenti dovranno quantificare i mezzi provenienti da altre fonti di entrata atti a garantire la copertura finanziaria dei costi o rimodulare il progetto contenendolo nei termini del contributo massimo previsto di cui al punto e.;

e. **Finanziamento dei progetti:** i progetti ammessi verranno finanziati con un contributo massimo di Euro 103.291,38 ciascuno. Saranno comunque ammessi progetti fino al completo utilizzo delle risorse messe a disposizione dal citato Decreto Ministeriale, le risorse eventualmente non utilizzate in sede di riparto saranno destinate per le stesse finalità nell'esercizio finanziario 2003;

f. **Selezione ed ammissione dei progetti:** non saranno ammessi al finanziamento i progetti già finanziati dalla Regione o da altri Enti Locali. Potrà essere ammesso al finanziamento per ciascun Ente proponente un solo progetto, con eccezione del Comune di Roma e dei suoi Municipi;

